

DOC. INTERNO N.77473250 del 12/12/2018

**REPUBBLICA ITALIANA**La
Corte dei conti
in**Sezione regionale di controllo per la Puglia***composta dai seguenti magistrati:*

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Rossana Rummo
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Michela Muti

nella camera di consiglio del 23 novembre 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista l'ordinanza n. 116/2018 con la quale il Presidente della Sezione convocava in adunanza pubblica il 23 novembre 2018 il Comune di San Marzano di San Giuseppe;
Udito il relatore, Cons. Rossana Rummo

FATTO

In sede di esame della relazione del Revisore unico del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) (ab. 9220) sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 (2014 prot. 0004783-18/12/2015-SC_PUG-T75S-A), 2015 (prot. 0001190-28/02/2017-SC_PUG-T75S-A), 2016 (prot. 0005206-28/11/2017-SC_PUG-T75S-A) redatti ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR.

2014 (prot. 0004783-18/12/2015-SC_PUG-T75S-A), 2015 (prot. 0001190-28/02/2017-SC_PUG-T75S-A), 2016 (prot. 0005206-28/11/2017-SC_PUG-T75S-A).

Dall'esame dei questionari sono emerse criticità, anomalie e/o irregolarità contabili in ordine al superamento nel triennio di alcuni parametri di deficitarietà; ad un'elevata consistenza di debiti fuori bilancio; all'insufficiente recupero dell'evasione tributaria, unitamente ad una lenta riscossione dei residui attivi TARES/TARSU/TIA che hanno indotto il Magistrato istruttore a richiedere chiarimenti ed informazioni, con una prima nota istruttoria del 15.05.2018 (prot.1387) e una successiva integrazione del 05/07/2018 (prot. 1936).

La successiva valutazione degli elementi documentali acquisiti durante le risposte all'istruttoria, in contraddittorio con l'Organo interno di revisione e con il rappresentante legale dell'Amministrazione, ha evidenziato la necessità di ulteriori chiarimenti da rendere in Adunanza pubblica.

In particolare:

- La violazione nel triennio di alcuni parametri di deficitarietà: nell'esercizio 2014 risultano violati tre parametri deficitari: il n. 5 (esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti), il n. 7 (consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo), il n. 8 (consistenza dei debiti

fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti). Nell'esercizio 2015 è stato violato unicamente il parametro n. 8, mentre nel 2016 il parametro n.7. Con riferimento al parametro di deficitarietà n.7, l'Ente ha affermato che la sua violazione è legata alla consistente mole di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione ed ha comunicato di aver intrapreso un'azione di blocco dell'indebitamento a partire dal 2016 (il bilancio di previsione 2018/2020 non prevede indebitamento).

La violazione del parametro di deficitarietà n. 8 negli esercizi 2014 e 2015 è stata determinata dalla elevata consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso degli esercizi. Come evidenziato nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016 (pagina 30), l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 2.168.615,99 nel 2014, per € 171.843,00 nel 2015 e per € 40.042,15 nel 2016. Inoltre, dal questionario sul rendiconto 2015, risulta che a fine esercizio 2015 erano presenti debiti fuori bilancio ancora da riconoscere pari a € 19.144,09. È stato chiesto all'Ente di fornire l'elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti in ciascuno degli esercizi 2014-2015-2016, secondo la classificazione definita dall'art. 194 del TUEL (lett. a, b, c, etc.). Dall'esame dei dati forniti dal Comune in sede di risposta istruttoria e in sede di Adunanza pubblica è emerso che, fatta eccezione per il debito di cui alla delibera di CC n. 31/2014, il superamento del termine dei 120 giorni previsto per legge per l'esecuzione forzata del credito nei confronti della p.a. è stato causato dalla necessità di procedere ad una mera rettifica o integrazione di importi già riconosciuti e, in ogni caso, non ha mai determinato l'attivazione di una procedura esecutiva a carico dell'Ente.

Con particolare riferimento al riconoscimento del debito di cui alla deliberazione di C.C. n. 31 del 2014, adottata dopo più di un anno dalla notificazione della sentenza, in ragione di una *"intensa interlocuzione con la parte creditrice (..) all'esito della quale si è giunti alla stipula di un accordo transattivo con riduzione del credito liquidato in sentenza e articolazione del pagamento in più rate"*, il Comune, in sede di adunanza pubblica, ha chiarito che tale debito, che ha portato allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 8 e al ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato interamente impegnato e pagato nel triennio.

Relativamente alla tempestività dei pagamenti e anticipazioni di tesoreria, l'Ente ha dichiarato che l'entità del debito di oltre 2.000.000,00 ha inciso negli esercizi considerati

sia sul ritardo dei pagamenti che sull'anticipazione di tesoreria a cui il Comune ha dovuto ricorrere.

- Scarso recupero dell'evasione tributaria e lenta riscossione di residui attivi TARSU/TIA/TARES. Per tutti e tre gli esercizi risulta nulla l'attività di recupero dell'evasione tributaria con riferimento ai tributi TARSU/TIA/TARES, COSAP/TOSAP e altri tributi. Inoltre, con riferimento al solo esercizio 2016, gli accertamenti relativi al recupero evasione IMU (€ 212.816,00) sono stati riscossi solo per € 68.207,85 (32%).

Con riferimento all'evasione tributaria, l'Ente ha precisato che l'attività di accertamento TARES/TARI 2013 e 2014 è in corso e che gli avvisi di accertamento saranno emessi entro il 30 settembre dell'anno corrente. Per quanto riguarda la TOSAP nel mese di febbraio 2018 sono stati emessi avvisi di accertamento per € 59.668,00 relativi alle annualità 2013-2015, mentre per l'imposta comunale sulla pubblicità sono stati emessi avvisi di accertamento per € 10.532,00.

Inoltre, il Comune ha dichiarato che gli accertamenti per evasione IMU 2016 pari ad iniziali € 212.816,00 sono stati riscossi al 31 dicembre 2017 per € 143.715,25 (restano da riscuotere solo € 35.439,79 e la differenza è stata eliminata per effetto di sgravi e annullamenti).

Dal questionario 2016 risulta, inoltre, scarsa la riscossione dei residui relativi alla TARSU- TIA- TARI (su € 667.506,60 sono stati riscossi solo €161.447,61, pari al 24%).

Al riguardo l'Ente ha affermato che la riscossione della TARSU-TARES-TIA verrà superata riducendo i tempi di avvio delle procedure per la riscossione coattiva che sono fissati per legge al 31 dicembre del terzo anno successivo dalla data in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e

regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.


Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al

controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.



P.Q.M.

Il Collegio si riserva, in occasione del controllo finanziario sui rendiconti riferiti agli esercizi finanziari 2017 e 2018, di verificare la corretta applicazione della vigente normativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e l'andamento del recupero dell'evasione tributaria e della riscossione dei residui attivi.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia segnala al **Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)** le criticità sopra rilevate e raccomanda allo stesso di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria.

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione

- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;


- al Revisore dei conti del Comune di San Marzano di San Giuseppe;

Dispone la pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2018.


Il Relatore

Rossana Rummo



Il Presidente

Agostino Chiappiniello



Depositata in Segreteria

il 12 DIC. 2018

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Marialuce Sciannameo